

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4036 del 06/08/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. ATL GROUP SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ' DI FABBRICAZIONE DIVANI IN COMUNE DI FAENZA, VIA BISAURA, N.15 . MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3181 DEL 21/06/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4219 del 06/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei AGOSTO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **ATL GROUP SPA** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DIVANI IN COMUNE DI FAENZA, VIA BISAURO, N.15 – **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3181 DEL 21/06/2017 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla SAC ARPAE con Determina Dirigenziale n. 3181/2017 del 21/06/2017 a favore della Ditta ATL Group SPA, con sede legale e attività di fabbricazione divani in Comune di Faenza, Via Bisaura, n.15;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 17/07/2018 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/9314 - pratica **SinaDoc n. 22907/2018** - dalla Ditta **ATL Group SPA** (C.F./P.IVA 02065870400), con sede legale e attività di fabbricazione divani in Comune di Faenza, Via Bisaura, n.15, per la modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 3181/2017 sopracitata, a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione afferente alla zona di incollaggio e messa in bianco;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **22907/2018**, emerge che:

- La Ditta ATL Group SPA, in possesso dell'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 3181/2017 del 21/06/2017, ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 17/07/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione (E8) afferente alla zona di “incollaggio e messa in bianco”, dotato di idoneo sistema di abbattimento;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 17/07/2018 (PGRA 2018/9314) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2018/9731);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2018/9476);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per la conformità urbanistica (PGRA 2018/9954 del 31/07/2018);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2018/10071 del 03/08/2018).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta ATL Group SPA nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di fabbricazione divani, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 3181/2017 del 21/06/2017, a favore della Ditta **ATL Group SPA** (C.F./P.IVA 02065870400), con sede legale e attività di fabbricazione divani in Comune di Faenza, Via Bisaura, n.15, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.3181/2017 del 21/06/2017;**
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale di AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente

provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini indicati per la conclusione del procedimento, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La ditta ATL Group SPA svolge attività di fabbricazione divani. Il ciclo di lavorazione è costituito da:
 - taglio e assemblaggio dei fusti in legno;
 - taglio e sagomatura del poliuretano espanso;
 - taglio delle falde e dei tessuti;
 - lavorazione falda;
 - messa in bianco e pre -incollaggio;
 - tappezzerie e imballaggio;
 - rivestimento con tessuti;
 - prototipi
- Le emissioni in atmosfera provengono da operazioni di taglio del legno, verniciatura e incollaggio. Tutte le emissioni, ad esclusione delle emissioni afferenti a saltuarie operazioni di saldatura (E2), sono dotate di idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti;
- con la domanda di modifica sostanziale dell'AUA, la Ditta richiede l'autorizzazione per la installazione di un nuovo punto di emissione afferente alla zona incollaggio e messa in bianco dotato di sistema di abbattimento mediante filtro in fibra di vetro e filtro in cartone frontale;
- Nello stabilimento sono presenti 6 impianti termici ad uso civile, alimentati a metano e un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – LAVORAZIONE LEGNO - F.T. - Emergenza - Tale emissione verrà utilizzata in caso di blocco o malfunzionamento della emissione E6 -**

Portata massima	38000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	In alternativa alla E6	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – OFFICINA - SALDATURA -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – MESSA IN BIANCO - FIBRA DI VETRO -

Portata massima	32000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	15	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – MESSA IN BIANCO - FIBRA DI VETRO – MODIFICA PORTATA -

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	15	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – MESSA IN BIANCO - FIBRA DI VETRO –

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – FALEGNAMERIA – F.T. –

Portata massima	75000	Nmc/h
Altezza minima	14,5	m
Durata	15	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – MESSA IN BIANCO - FIBRA DI VETRO –

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – MESSA IN BIANCO - FIBRA DI VETRO + FILTRO IN CARTONE FRONTALE - NUOVO

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con **E8** dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. **In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	

UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni

adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del **nuovo punto di emissione E8, il 31/12/2018**. Entro tale data la Ditta dovrà comunicare la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1) del presente allegato all'AUA.
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti E1 e E2. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, le sostituzioni dei filtri e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale**;
 - i periodi di funzionamento della emissione E1;
 - il quantitativo di materiale utilizzato per la saldatura (E2), **con frequenza mensile**;
 - i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno;
 - le manutenzioni agli impianti termici civili **con frequenza almeno annuale** (tale annotazione può essere effettuata sul libretto d'impianto).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.